

ATTO DI AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
NEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
SEZ. IV TER – RG 8298/2024

I sottoscritti avv.ti Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q, PEC tizianadepasquale@pec.it) e Gerlando Palillo (c.f. PLLGLN94D06A089O, PEC gerlando.palillo@pec.it), entrambi del Foro di Palermo, n.q. di difensori dell'avv. **Rosaria Mastrandrea** (c.f. MSTRSR84D45F251C), nata a Mistretta (ME), il 5.04.1984, residente in Palermo, via Pietro Villasevaglios n. 18, in esecuzione dell'**ordinanza n. 3901/2024**, resa in seno al giudizio iscritto *sub.* R.G. 8298/2024, con cui il Presidente della Sez. IV *Ter* del TAR Lazio – Roma ha autorizzato “*l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in base all’art. 41, comma 4, c.p.a.*”

AVVISANO CHE

1. L’Autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. IV *Ter*, con ricorso iscritto *sub.* R.G. 8298/2024;
2. Il ricorso è stato proposto dall’avv. Rosaria Mastrandrea (c.f. MSTRSR84D45F251C), nata a Mistretta (ME), il 5.04.1984, residente in Palermo, via Pietro Villasevaglios n. 183.
Le amministrazioni resistenti sono le seguenti:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*;
 - Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*;
 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
 - Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
 - Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*
3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
 - graduatoria di merito dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a*

tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024;

- avviso del 17.06.2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Palermo;
- avviso del 27.06.2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui è stato disposto a vantaggio dei distretti di Corte d'appello recanti graduatorie di merito ancora capienti **(i)** lo scorrimento di dette graduatorie e **(ii)** l'assunzione dei candidati legittimati a partecipare allo scorrimento;
- Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;
- atti, non conosciuti alla parte ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Palermo, ivi inclusi gli atti relativi alla parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori;
- silenzio formatosi sul reclamo e istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente in data 17.06.2024, mai esitata dalla parte resistente;
- tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati alla parte ricorrente, ivi inclusi **(i)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, **(ii)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, **(iii)** la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Palermo, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stata inserita con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, **(iv)** il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 4 E 8, CO.1 E 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1, D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. N. 241/1990 E SMI E DEGLI ARTICOLI 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Amministrazione resistente ha ommesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inclusi.

Per di più, l'Amministrazione non ha mai reso noti all'avv. Mastrandrea i punteggi alla stessa attribuiti per i titoli vantati in domanda, né la posizione conseguita nella graduatoria finale di merito.

È evidente, dunque, come l'attività amministrativa sia illegittima, *in primis* per contrasto con la *lex specialis*, che l'Amministrazione resistente ha violato in riferimento agli artt. 3, comma 4, 8, comma 1 e 10 del bando di concorso.

Invero, il comma 4 dell'art. 3 prevede che *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso [...] redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito [...] in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 11”*.

Coerentemente, l'art. 8, comma 1, rubricato *“Graduatorie definitive di merito”*, prevede esplicitamente che *“Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 [...]”*.

Infine, ai sensi dell'art. 10, rubricato "*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*", 1. *La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*".

Le richiamate previsioni, d'altronde, hanno dato attuazione nella procedura concorsuale di cui è causa all'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, **delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

È evidente che, nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente non abbia affatto rispettato i descritti criteri, atteso che:

- in spregio all'obbligo di redigere la graduatoria "*sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta*", non ha incluso l'avv. Mastrandrea nelle graduatorie pubblicate in cui sono stati inseriti inspiegabilmente candidati con punteggi totali inferiori non precisati con l'indicazione né della valutazione dei titoli, né delle eventuali posizioni di riserva;
- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi l'Avvocato Mastrandrea non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda;
- non ha pubblicato la graduatoria generale di merito comprensiva dei candidati idonei "*sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*".

Le descritte circostanze, dunque, disvelano un'attività amministrativa contraria ai principi di trasparenza e pubblicità, illegittima ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, oltre che degli articoli 22 e ss. della L. 241/1990.

Ciò è confermato dalla circostanza secondo cui l'Amministrazione resistente ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

In altri termini, è l'Amministrazione stessa ad aver ammesso di avere agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Tali principi, infatti, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria di merito per sua stessa ammissione incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*

L'art. 6 della *lex specialis* prevede che:

“3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: [...]

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50”.

L'avv. Mastrandrea ha dichiarato di avere conseguito il diploma di specializzazione per le

professioni legali di cui al D.M. 537/1999 e tuttavia l'Amministrazione resistente sembra non averle conferito il relativo punteggio pari a 1,50, ma solo quello inferiore pari a 0,75.

Ciò malgrado la ricorrente avesse precipuamente indicato tale titolo nella domanda, preoccupandosi di definirlo con precisione, al contrario di quanto effettuato dalla P.A. resistente, la quale, nel modello di domanda predisposto ai fini della partecipazione, lo aveva semplicemente indicato in maniera generica come “*Specializzazione area professioni legali*”. Ove l'Amministrazione avesse agito correttamente, l'avv. Mastrandrea avrebbe ottenuto un punteggio pari a **31,875**, che le avrebbe dato diritto all'inserimento in graduatoria in una posizione certamente più alta rispetto a quella – effettivamente allo stato sconosciuta – con cui si ritiene che l'Amministrazione l'abbia inserita in ragione del punteggio erroneamente attribuitole pari a 31,125.

Diversamente, l'Amministrazione si è limitata ad affidarsi al meccanismo computerizzato di attribuzione del punteggio, senza procedere ad alcuna attività istruttoria sull'istanza dell'avv. Mastrandrea.

Nella fattispecie di cui è causa, dunque, l'Amministrazione ha violato l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, ai sensi del quale “*Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Ne deriva che, nel caso in cui – come certamente avvenuto nella specie – il responsabile del procedimento non dovesse procedere ai necessari accertamenti, affidando l'istruttoria agli automatismi degli algoritmi concorsuali, l'Amministrazione incorre in un inequivocabile difetto di istruttoria.

In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che “*il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, **non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.***” (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019).

Tale assunto, peraltro, deriva altresì dagli artt. 1 e 2 della stessa legge sul procedimento

amministrativo, oltre che dal generale principio di buon andamento di cui all'art. 97, comma 2, Cost., la cui corretta applicazione soddisfa l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di tutelare quella parità di trattamento che, nella fattispecie di cui è causa, è stata violata.

L'illegittimità del contegno mantenuto dalla parte resistente risulta corroborata, peraltro, anche da pronunce emesse dal TAR Lazio, il quale è intervenuto *in subiecta materia* con una recentissima pronuncia avente identico oggetto, con la quale ha chiarito che "*in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)*" (TAR Lazio, Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

D'altra parte, l'istruzione in questione sarebbe stata necessaria anche sulla base del c.d. principio del soccorso istruttorio, "*consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale*" (Cons. St., Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Donde il secondo motivo di ricorso.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – INGIUSTIZIA MANIFESTA - POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113

L'avv. Mastrandrea ha dichiarato quale titolo di accesso la laurea magistrale conseguita nel 2011 con la votazione di 110/110 e lode.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), del bando di concorso, il titolo di accesso conseguito con 110/110 con lode - **sia esso laurea triennale o specialistica o magistrale** - le ha dato diritto ad avere attribuiti 3 punti, in ragione della votazione pari a 110/110 con lode.

Tuttavia, ai sensi della medesima previsione, "*Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*".

L'avv. Mastrandrea, dunque, non ha potuto godere di tale punteggio aggiuntivo.

La citata previsione, tuttavia, è illegittima, in quanto ha ingiustamente abilitato l'Amministrazione resistente ad attribuire punteggi differenziati e spiccatamente maggiori in ragione della data di conseguimento del titolo di accesso, prevedendo un punteggio raddoppiato per coloro che hanno conseguito nei sette anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Per di più, nella fattispecie oggetto di causa, il pregiudizio è ancora più grave ove si consideri che, in ragione delle previsioni illegittime della *lex specialis*, l'avv. Mastrandrea avrebbe ben potuto essere superata, altresì, da candidati con un titolo di laurea triennale (L) conseguito negli ultimi sette anni, cui è spettato un punteggio raddoppiato.

Ancor più gravemente, il medesimo articolo 6 del bando di concorso non ha permesso all'avv. Mastrandrea di considerare il proprio titolo di accesso anche come titolo ulteriormente valutabile, in virtù della previsione secondo la quale sono stati attribuiti due punti in più per ogni "**ulteriore titolo di studio** rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico) [...]

Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio". Conseguentemente, il titolo dell'avv. Mastrandrea è stato valutato allo stesso modo di una laurea triennale, senza ulteriore attribuzione di punteggio dovuta al superiore valore accademico.

È evidente, dunque, come l'Amministrazione resistente, con la citata previsione del bando di concorso, abbia doppiamente violato il principio di uguaglianza e di non discriminazione nella parte in cui, da un lato, ha valutato allo stesso modo titoli di accesso diversi, quali la

laurea triennale e la laurea specialistica e/o magistrale e, dall'altro, ha previsto un trattamento differente in riferimento a titoli analoghi sol perchè conseguiti in anni diversi.

Con riguardo, poi, alla previsione del punteggio raddoppiato per i candidati laureatisti negli ultimi sette anni, devesi rilevare che la stessa è stata inserita nella *lex specialis* in presunta applicazione dell'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale, in riferimento alla "*votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso*" ha previsto che "*i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento*".

Tuttavia, da una piana lettura della disposizione appena richiamata, emerge un mero potere discrezionale attribuito all'Amministrazione dal Legislatore, da esercitare, ovviamente, in linea con i più elementari criteri costituzionali di ragionevolezza, merito e uguaglianza.

Ciò emerge con evidenza non appena si noti che, ove esercitato rigidamente e in maniera letterale, il potere in questione consente unicamente di garantire una precedenza ingiusta ai candidati laureatisti più recentemente, senza considerare il loro percorso universitario – quale ad esempio la durata del corso di laurea o l'età in cui tale titolo è stato conseguito – così frustrando ogni tutela del merito.

Ancor più gravemente, la mera previsione del raddoppio del punteggio attribuito per il titolo di accesso non bilanciata da altri criteri consente a candidati laureatisti recentemente con voti più bassi di quello della parte ricorrente di ottenere il medesimo punteggio attribuito alla stessa per la laurea magistrale conseguita nel 2011, per il solo fatto di averla conseguita negli ultimi sette anni.

Si consideri, ad esempio, l'ingiustizia che emerge nel caso in cui, ad esempio, grazie alla censurata previsione, un candidato laureatosi negli ultimi sette anni con un punteggio pari a 102 abbia ottenuto 3 punti al pari dell'avv. Mastrandrea, laureatasi con 110/110 e lode.

Pertanto, ove l'Amministrazione, nell'ambito dell'ampia discrezionalità prevista dal Legislatore, avesse voluto interpretare in senso costituzionalmente orientato la disposizione legislativa *supra* richiamata, la stessa avrebbe dovuto valutare allo stesso modo titoli analoghi, oppure, diversamente, contemperare il criterio della laurea più recente con altri criteri di valutazione.

Ne deriva l'inaccettabile situazione illegittima e discriminatoria determinata dall'*agere* amministrativo che si censura con il presente ricorso.

Un criterio siffatto, dunque, viola anche il principio di buon andamento della P.A., oltre che il principio di uguaglianza, in quanto fondato su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati, oltre che idoneo a trattare diversamente casi analoghi, *rectius* soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo di laurea.

È evidente, dunque, che per ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa sia necessario procedere ad un annullamento in *parte qua* delle impugnate previsioni di *lex specialis*, con conseguente condanna dell'Amministrazione a ristabilire l'uguaglianza a mezzo dell'attribuzione di punteggi differenziati unicamente in ragione della tipologia di titolo di accesso e non anche della data di conseguimento.

Tuttavia, in riferimento alla parte in cui l'art. 6 da attuazione all'art. 14 del d.l. 80/2021, nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR non dovesse ritenere possibile operare una interpretazione costituzionalmente orientata, ordinando alla P.A. resistente di ristabilire l'uguaglianza tra i candidati in possesso del medesimo titolo di laurea, si chiede sin d'ora di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per contrasto con gli **artt. 3, 51 e 97, comma 2, Cost.**, in ragione della descritta violazione del principio di parità di trattamento e uguaglianza che l'applicazione della suddetta previsione determina tra candidati nella medesima situazione, i quali subiscono altresì un pregiudizio derivante dalla ulteriore violazione del principio del buon andamento e della meritocrazia.

Donde il terzo e ultimo motivo di ricorso.

4. I controinteressati sono i n. 157 vincitori del “*Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo, indicati nella relativa graduatoria pubblicata il 14.06.2024, allegata al presente atto;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con **ordinanza n. 3901/2024 della Sez. IV Ter del TAR Lazio - Roma**, allegata al presente atto;

7. Il testo integrale del ricorso è allegato al presente atto.

Avv. Tiziana De Pasquale
Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori

Avv. Gerlando Palillo

Palermo - Roma, 11 settembre 2024

avv. Tiziana De Pasquale

avv. Gerlando Palillo